

## **COMUNE DI GAMBETTOLA**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

### **INDICE**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Aliquota
- Art. 3 – Esenzioni
- Art. 4 – Entrata in vigore
- Art. 5 – Disposizioni finali

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. 15 settembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dal D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive integrazioni e modificazioni.

**Art. 2**  
**Determinazione dell'aliquota**

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF non può eccedere la misura massima stabilita dal legislatore, pari allo 0,8%.
2. Le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF sono differenziate, secondo criteri di progressività del sistema tributario, esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF e precisamente:

<b>Scaglioni di reddito complessivo</b>	<b>Aliquota Addizionale Comunale all'irpef</b>
Esenzione redditi fino a 10.000,00 €	0
Fino a 15.000,00 €	0,53%
Da 15.000,01 a 28.000,00 €	0,55%
Da 28.000,01 a 50.000,00 €	0,70%
Oltre 50.000,01 €	0,75%

3. Le aliquote sono determinate annualmente nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
4. In assenza di tale provvedimento restano confermate le aliquote vigenti nel precedente esercizio.
5. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata ed acquista efficacia secondo le previsioni stabilite dalla normativa vigente.

**Art. 3**  
**Esenzioni**

1. L'addizionale comunale all'Irpef di cui all'art.1 del presente Regolamento non è dovuta dai contribuenti se il reddito imponibile complessivo, se non supera l'importo di € 10.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 10.000,00 di cui al comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo, non costituendo in nessun caso franchigia la soglia di esenzione.

**Art. 4**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2022.

**Art. 5 Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.